



PROVINCIA
DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 176 / 2017

Lodi 08-03-2017

(- 176 - 2017)

OGGETTO: LODIGIANA RECUPERI S.R.L. – CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI CORTE PALASIO (LO), VIA L. DA VINCI, 4. RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 12835 DEL 30/10/2007 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 14464 DEL 28/12/2009, AI SENSI DELL'ART. 29–OCTIES DEL D.LGS. 152/06.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

ATTESTATA la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/6/2017 del 1/2/2017 ad oggetto: "Attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa apicale con funzioni dirigenziali";

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista dal punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005;
- la D.g.r. 2 febbraio 2012 – n. IX/2970 "*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006*" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;
- il D.M. 272 del 13/11/2014 "*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la D.g.r. 5065/2016 "*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l'applicazione del D.m. n.272 del 13 Novembre 2014 "Decreto recante le modalità per la*

redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-bis), del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152”;

Premesso che:

- Lodigiana Recuperi S.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Corte Palasio (LO), Via L. Da Vinci, 4, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 12835 del 30/10/2007, avente per oggetto: *“Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Lodigiana Recuperi S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, Punto 5.1, con sede legale in Corte Palasio (LO), via L. Da Vinci 4, ed impianto in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4”;*
- la Regione Lombardia ha modificato il Decreto sopra richiamato con il Decreto n. 14464 del 28/12/2009 recante *“Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 12835 del 30/10/2007, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, alla ditta Lodigiana Recuperi S.r.l. con sede legale ed impianto in via Leonardo Da Vinci n. 4, Comune di Corte Palasio (LO) che non ha modificato la scadenza del precedente atto;*
- il D.Lgs.46/2014 ha rivisto e implementato le tipologie delle attività IPPC di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i e che pertanto le attività svolte dalla società Lodigiana Recuperi S.r.l. sono le seguenti:
 - *“5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
 - *lett. c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
 - *lett. d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
 - *5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1,5.2,5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.”*

PROCEDIMENTO DI RINNOVO AIA

Considerato che:

- in data 24/04/2013, in atti provinciali al n. 13114, la società in oggetto ha presentato istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 12835 del 30/10/2007 e successivamente modificato con Decreto della regione Lombardia n. 14464 del 28/12/2009, pertanto 6 mesi prima della scadenza del termine (30/04/2013);
- in data 23/05/2013 (prot.Prov.n.16549) la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 chiedendo contestualmente integrazioni;
- in data 30/05/2013 (prot.Prov.n.17474) la società Lodigiana recuperi S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste dalla Provincia di Lodi con l’avvio del procedimento;
- in data 20/9/2013 (prot.Prov.n.28149) è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi il 22/10/2013, ai sensi dell’art.29-quater del D.Lgs. 152/06, la quale si è chiusa con le seguenti conclusioni: *“La conferenza ritiene di aggiornarsi una volta acquisiti gli esiti della procedura in capo all’UdA della Provincia di Lodi in quanto fondamentali per il proseguo dei lavori. I lavori vengono sospesi per un periodo massimo di 60 giorni.”;*
- in data 14/03/2014 (prot.Prov.n.7965) è stata convocata la seconda conferenza dei servizi per il giorno 3/4/2014;
- a seguito della seconda Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 03/04/2014, la Società in oggetto ha presentato in data 20/05/2014 (prot.Prov.n.15316) documentazione integrativa richiesta in sede della Conferenza dei servizi convocata dall’Ufficio d’Ambito; in particolare viene evidenziato che relativamente alla problematica della ridelimitazione della fascia di rispetto dei pozzi pubblici in Comune di Corte Palasio è stato trasmesso copia della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Corte Palasio n.4/2014 del 14/05/2014 ad oggetto: *“Approvazione*

Riperimetrazione della zona di rispetto dell'acquedotto comunale per il P.G.T.”;

- a seguito della terza seduta della Conferenza dei servizi del 28/05/2014, la società ha inviato documentazione in data 5/6/2014 (prot.Prov.n.17179) tra cui “Proposta di monitoraggio idrogeologico a seguito della Conferenza di Servizi del 28/05/2014”;
- la quarta seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 2/7/2014, si è conclusa con le seguenti considerazioni finali *“la conferenza si chiude con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi.”*;
- in data 13/10/2014 (prot. Prov.n.30547) la società ha trasmesso il nuovo certificato ISO 14001 con scadenza 23/11/2017;
- in data 9/9/2014 (prot. Prov.n.26875) la società ha trasmesso dichiarazione prevista dalla normativa regionale di avvio a recupero/smaltimento entro 6 mesi dal ricevimento;
- con nota del 24/11/2014 (prot. Prov.n.35243) la Provincia di Lodi ha trasmesso agli Enti l'Allegato Tecnico AIA;
- è pervenuta comunicazione in data 29/11/2016 (prot. Prov.n.28202) da parte della società con cui chiede di inserire il CER 20 01 26* (oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25) nella tabella delle miscele degli oli minerali e anche l'operazione R12 nell'Area A1.1; si ritiene tale richiesta accoglibile;
- richiamata la nota emessa dalla Provincia di Lodi in data 10/02/2017 (prot.Prov.n.3650) con cui chiede ad Arpa Lombardia chiarimenti in merito alla verifica della possibilità di modificare la prescrizione E.5.2 V) dell'Allegato Tecnico in essere, anche in relazione all'attività di micro-raccolta che svolge l'azienda ed alla tipologia di rifiuti;
- preso atto della nota inviata, a seguito della nota della Provincia di Lodi sopra specificata, dalla società Lodigiana Recupero S.r.l. e pervenuta in data 14/02/2017 (prot.Prov.n.3968), con cui dichiara che la prescrizione E.5.2 V) risulta superata dalle recenti disposizioni normative e precisamente dal Regolamento (Ue) n.1357/2014 del 18/12/2014 e la Decisione 2014/955/Ue del 18/12/2014, entrambe in vigore dal 1° Giugno 2015 che fissano i criteri per la qualifica del rifiuto come pericoloso;

Considerato che l'autorità Competente ritiene, alla luce della modifica introdotta dal D.Lgs.116/2014 all'Allegato D del D.Lgs.152/2006 s.m.i., del Regolamento (Ue) n.1357/2014 e della Decisione 2014/955/Ue del 18/12/2014, di modificare la prescrizione E.5.2 V) dell'Allegato Tecnico nel modo seguente: *“Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità ai sensi della Decisione 2014/955/UE e del Regolamento 1357/2014/UE, per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la dimostrazione dovrà essere almeno semestrale”.*

PROCEDURA IN CAPO ALL'UFFICIO D'AMBITO

- l'Ufficio d'Ambito di Lodi in data 03/02/2014 ha convocato Conferenza dei Servizi al fine di valutare lo studio inerente e la fattibilità della rideterminazione della fascia di rispetto dei due pozzi pubblici;
- il Comune di Corte Palasio durante la Conferenza dei Servizi di cui sopra ha espresso parere favorevole *“in merito all'elaborato stesso ed in particolare alla ridelimitazione in esso proposta ottenuta attraverso l'applicazione del modello bidimensionale”*;
- l'Ufficio d'Ambito di Lodi con nota prot. n. 275 del 19/02/2014 ha sottoposto al Comune di Corte Palasio la proposta di ridelimitazione della zona di rispetto dei due pozzi pubblici in frazione Terraverde;
- in data 14/05/2014 il Comune di Corte Palasio con Delibera di Consiglio Comunale n. 4/2014 ha concluso l'iter di riperimetrazione delle fasce di rispetto dell'acquedotto comunale;

Richiamata la deliberazione di giunta provinciale n. 245/09 in merito alle direttive agli uffici per l'espletamento delle funzioni in materia di rifiuti ed energia;

Preso atto che la società è in possesso di Certificazione ISO 14001/2004 con scadenza 23/11/2017 inviata in data 13/10/2014 (prot.Prov.n.30547);

Rilevato che l'ammontare della garanzia finanziaria, calcolato con riferimento alla D.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, che la Società deve prestare a favore della Provincia di Lodi è determinato in € 96.511,31 ed è relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità (mc)	Costi	Riduzio (R13) al
R13 ⁽¹⁾	NP	205	36.207,10 €	3.620,7
R13 ⁽¹⁾	P	16	5.652,00 €	565,20
D15	NP	125		22.077,5
D15	P	301		106.328,0
Altre operazioni di recupero e smaltimento	P/NP	sino a 20.000 t/anno		28.260,5
TOTALE PARZIALE				160.852,0
Riduzione 40% per Aziende certificate UNI EN ISO 14001:2004*				- 64.340,0
AMMONTARE TOTALE				96.511,3

(1) per la messa in riserva si applica la misura del 10%, in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto, così come dichiarato dalla Società in data 09/09/2014 (in atti provinciali al n. 26875 del 10/09/2014).

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di procedere al rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 12835 del 30/10/2007 e successivamente modificato con Decreto n. 14464 del 28/12/2009, ai sensi dell'art. 29–octies del D.Lgs. 152/06;

Ritenuto di imporre al Gestore, salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, ai sensi della D.g.r.5065/2016 del 18/04/2016 l'esecuzione entro tre mesi dalla emanazione del presente provvedimento, della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 D.M. 272/14) di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06, e la presentazione degli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;

Precisato che la scrivente amministrazione si riserva di richiedere il versamento degli oneri della specifica istruttoria così come definita all'art. 4 comma 5 del D.M. 272/2014;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Lodigiana Recuperi S.r.l. (sede legale ed impianto siti in Comune di Corte Palasio (LO), Via L. Da Vinci, 4) il rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 12835 del 30/10/2007 e successivamente modificato con Decreto n. 14464 del 28/12/2009, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n. 12835 del 30/10/2007 e successivamente modificato con Decreto R.L. n. 14464 del 28/12/2009;

3. di informare la Società che sulla base di quanto disposto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale è valida per dodici anni dalla data di notifica/approvazione del presente atto in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ISO14001:2004;

4. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni”*;

- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis”*...

- comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”

- comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”*;

- comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”*;

5. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di stabilire che la società comunichi l'eventuale mancato rinnovo e/o la revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004;

7. salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, il Gestore dovrà eseguire entro tre mesi dalla emanazione del presente provvedimento, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi della D.g.r.5065/2016 , e dovrà presentare gli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 272/14 e di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;

8. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

9. di determinare in € **96.511,31** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Azienda deve versare a favore della Provincia di Lodi; la garanzia finanziaria, o l'aggiornamento della stessa, per lo svolgimento dell'attività deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004. La fidejussione deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante dell'ente garante;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo PEC al soggetto interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa garanzia finanziaria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n° 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

11. di individuare la planimetrie del complesso IPPC protocollata in data 20/05/2016 (prot.Prov.n.15137), denominata:

Planimetria Generale	Scala 1:100	Prot.Prov.n.15317 de 20/05/2016
----------------------	-------------	------------------------------------

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto è sospesa fino al momento in cui l'ente competente comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate di cui al punto 9; copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

- Comune di Corte Palasio (LO);
- A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;
- ATS Città Metropolitana di Milano;
- Ufficio d'Ambito di Lodi;
- SAL Società Acqua Lodigiana;

13. che il presente atto debba essere conservato unitamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale e tenuto a disposizione degli Enti di controllo;

14. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ing. Mario Pintaldi

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi